TRA5

-3383/13

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 GEN 2013
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/12/2012

SENTENZA
N. 3268/2012
REGISTRO GENERALE
N. 34004/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SECONDO LIBERO CARMENINI	- Presidente -
Dott.	ENZO IANNELLI	- Rel. Consigliere -
Dott.	DOMENICO GENTILE	- Consigliere -
Dott.	MARGHERITA TADDEI	- Consigliere -
Dott.	GIOVANNA VERGA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SABETTA GUIDO N. IL 14/05/1981

avverso l'ordinanza n. 3062/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/06/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Letti gli atti,. l' ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli
Udito il S. Procuratore generale, Pietro Gaeta, che ha concluso per l 'inammissibilità del ricorso
Udito il difensore del' imputato, avv. Antonio Fori, che ha concluso per il suo accoglimento.

-1- Guido Sabetta, già condannato con sentenza del tribunale monocratico di Como in data 9/10.2.2012 alla pena di mesi quattro di rclusione d euro 60,00 di multa per il delitto di truffa, ricorre per cassazione avverso l' ordinanza della corte di appello di Milano in data 13/26.6.2012 che dichiarava inammissibile per genericità l'appello da lui proposto, tramite difensore, avverso la sentenza di primo grado dianzi citata.
Deduce il ricorrente di aver diffusamente svolto il tentativo, da riconoscere riuscito, di contestare punto per punto le argomentazioni giudiziali sul versante della sussistenza dell' elemento soggettivo della truffa, per essergli mancata la disponibilità del denaro per a sua volta acquistare il mobile pregiato offerto tramite internet in vendita, per l' insussistenza degli artifizi e raggiri una volta fornite al proponente acquirente, in tesi e solo in tesi truffato, le proprie generalità ed il proprio domicilio, per aver infine censurato la sentenza impugnata per la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del danno attraverso l' indicazione di specifici dati, non considerati per nulla dal primo giudice.
Il ricorso è del tutto fondato.
Il rigore dell'inammissibilità dell' appello per l' aspecificità, la genericita delle doglianze prospettate a suo sostegno non è certo comparabile a quello che la legge impone per il giudizio di cassazione, ove l'impugnativa vincola il giudice alle alternatività proposte dai motivi, perché nell'ambito del giudizio di merito è sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta.(Sez. 4, 7.12/28.12.2011, El Katib e a., Rv 251934). Pertanto, se con i motivi di appello, che non siano inficiati da una evidente genericità di per sè soli, vengono investiti specifici punti della sentenza anche sotto il profilo di supposti vizi di una motivazione ignota, ma la cui logica può anche, entro certi limiti, essere desunta dal dispositivo, ciò non si risolverà in una inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, perché l'individuazione dei punti della sentenza oggetto dell'impugnazione dà al giudice di appello la possibilità di riesaminare il materiale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite del punto impugnato. In altri termini in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello,l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. Nel caso di specie, a parte i rilievi in merito alla ingiustificato,secondo il ricorrente, diniego delle attenuanti generiche, per nulla considerate dal giudice di primo grado, le ragioni dell'appello investono, non condividendole, le specifiche ragioni esposte nella sentenza di primo grado, confrontandosi con essi e, pertanto, formulando motivi di appello dotati delle necessarie, sia pure ridotte all'essenziale, connotazioni di specificità.

P.Q.M.

Annulla ~~l'ordinanza~~ provvedimento impugnato e dispone che gli atti siano trasmessi alla corte di appello di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma . 20.12.2012.

Il Consigliere rel.
(Enzo Jannelli)

Il Presidente
(Secondo Libero Carmenini)